

MARIO AMELOTTI

Salvatore Riccobono
e il *Gnomon* dell'*idios logos*

L'amicizia con Salvatore Riccobono risale a tempi lontani, probabilmente agli anni intorno al 1960, quando fummo protagonisti, ma non rivali, di parallele vicende concorsuali che portarono alla sistemazione di entrambi. L'amicizia si rafforzò per i comuni interessi scientifici, che portarono a frequenti scambi di opinioni, spesso ma non sempre concordi. Altri hanno detto o diranno della vita e della generale produzione scientifica del Riccobono. La mia attenzione si sofferma, come già più volte nel passato, sulla sua opera più significativa, dedicata al *Gnomon* dell'*Idios Logos*, un testo che, per usare le parole del Riccobono, è il più importante documento che ci sia pervenuto dell'amministrazione imperiale romana in Egitto¹.

Ma cos'è questo testo, che dà il titolo al volume? Si può definire il *Gnomon* dell'*Idios Logos* come un codice fiscale in lingua greca dell'Egitto romano. Esso deriva dalle istruzioni - si è parlato infatti di *liber mandatorum* - che Augusto impartì per l'amministrazione finanziaria denominata *idios logos* al funzionario che la dirigeva, detto anch'egli per antonomasia *idios logos*. Questi era già presente nel regno tolemaico, ma viene mantenuto da Roma affidandone le funzioni ad un procuratore equestre. Il suo compito era di raccogliere i proventi straordinari, derivanti da sanzioni pecuniarie, devoluzioni, confische, ma poi si estende ai templi e alle loro attività. Il testo originario si sviluppa per aggiunte operate da successivi imperatori, dal senato, da prefetti d'Egitto e idiologi nel corso del I e II secolo d.C. Questo complesso di norme viene così a costituire un regolamento delle funzioni dell'idiologo, che qualcuno - forse proprio un idiologo - sistema, riassume e distribuisce alle amministrazioni periferiche. È quanto ci dice il proemio del documento, che riferisco nella traduzione del Riccobono: «Delle istruzioni, che il Divo Augusto emanò per l'amministrazione dell'idiologo e delle disposizioni aggiunte man mano ad esse e da imperatori e dal senato e dagli eparchi (= governatori) e dagli idiologi nella successione del tempo, ho riassunto e ti trasmetto la parte centrale, affinché tu possa supplire

¹ S. RICCOBONO jr., *Il Gnomon dell'Idios Logos*, Palermo 1950, 3.

con la memoria alle parti mancanti di questa redazione e facilmente dominare la trattazione degli affari»².

Proprio da un villaggio del Fayum, Teadelfia, proviene il documento, che è scritto sul *verso* di un lungo rotolo papiraceo e si presenta strutturato dopo il proemio in paragrafi, 121, gli ultimi purtroppo sempre più frammentari e illeggibili. Sul *recto* figura una contabilità dei sitologi, che si chiude nel 159: quindi la riutilizzazione del papiro e di conseguenza la data del nostro testo sono necessariamente posteriori. La data finale è rappresentata dal regno di Antonino Pio, dato per vivente, o forse invece da quello di Marco Aurelio. Non si va oltre comunque il 161 o invece il 180. Il papiro, inserito nella collezione di Berlino, è indicato come BGU V 1210 ed ha ricevuto l'*editio princeps*, con traduzione tedesca, nel 1919 dallo Schubart. Su questa edizione si fonda il libro del Riccobono.

Diciamo allora qualcosa sul libro. Questo nasce negli anni 1933-35 in cui il Riccobono frequenta a Monaco di Baviera il seminario papirologico del Wenger; è rimasto interrotto nel 1939 per lo scoppio della guerra e la lunga prigionia; è stato faticosamente ripreso dall'autore al suo ritorno e finalmente pubblicato nel 1950 con dedica al maestro Leopold Wenger. Premessa una bibliografia per quel tempo completa, esso inizia con un'ampia introduzione sui diversi problemi attinenti al testo e all'amministrazione romana in Egitto. Riproduce poi l'edizione dello Schubart con un'accurata traduzione in italiano di ciascun paragrafo. È una traduzione meritoria poiché di regola fedelissima al testo, rispecchiato anche nelle espressioni vaghe ed equivoche, che permettono difformi interpretazioni. Il Riccobono non impone qui la sua opinione, rimettendola nel caso al successivo commento. Evita così il pericolo delle traduzioni, oggi di moda per la sempre minore conoscenza, non dico del greco, ma dello stesso latino, che rischiano di sancire per sempre un'interpretazione che può essere errata. Segue un amplissimo commentario, organizzato paragrafo per paragrafo, che riporta esaurientemente tutte le opinioni espresse al riguardo e il pensiero dell'autore. Il volume termina con una concisa conclusione. Per questi suoi aspetti esso resta fondamentale per ogni successiva ricerca sul *Gnomon* dell'*Idios Logos*.

² RICCOBONO, *Il Gnomon* cit., 31.

Naturalmente molto è stato scritto successivamente; è stato pubblicato nel 1974 dal Parsons un nuovo papiro - P. Oxy. XLII 3014 - che contiene i paragrafi 35-41; l'edizione al momento più aggiornata dell'intero *Gnomon* è quella del Modrzejewski, uscita nel 1977 in *Les lois des Romains*³. Della più grande importanza il papiro di Ossirinco, in quanto risale per fondati argomenti paleografici alla prima metà del I secolo d.C. e quindi riflette uno stadio originale del *Gnomon*. Alla luce di questi nuovi elementi discuterò adesso alcuni punti su cui si sono incentrati l'interesse mio e quello del Riccobono. Mi soffermerò per l'esattezza sui paragrafi 34, 35 e 37.

Iniziamo dal paragrafo 34, che il Riccobono così traduce: «A soldati e a veterani è stato concesso di testare sia con testamenti romani che greci e di usare le parole che vogliono; e ognuno può lasciare a conazionali, i quali anche ne abbian diritto»⁴. Evidente il riferimento al testamento militare, un privilegio introdotto come *concessio temporalis* da Giulio Cesare, poi confermato da Tito, Domiziano e Nerva e definitivamente consolidato da un provvedimento di Traiano, che permette ai soldati di far testamento con assoluta libertà di forma *quomodo velint vel quomodo possint*⁵. Ma a quali militari il privilegio è concesso? Il Riccobono rende l'espressione greca *tois en strateia kai apo strateias* come «a soldati e veterani», seguendo l'opinione allora dominante. Questa suppone però una differenza tra la generale regolamentazione romana e quella dei militari in Egitto. Le fonti giuridiche romane accordano il privilegio a tutti coloro che hanno la qualità di soldati, sia di terra che di mare, dal momento dell'arruolamento a quello del congedo. Il testamento compiuto entro questo periodo conserva la sua validità ancora per un anno se il soldato ha ottenuto una *honestas* o *causaria missio*, mentre cade immediatamente se egli è stato congedato *ignominiae causa*. Ma in ogni caso non si può dopo il congedo procedere alla redazione di un valido testamento militare e ci si deve servire

³ J. MODRZEJEWSKI, in AA.VV., *Les lois des Romains*, Napoli 1977, 520 ss. Nell'introduzione egli sottolinea come indispensabile il libro del Riccobono e, accanto ad una rinnovata problematica, espone la bibliografia più recente. Offre anche una traduzione francese.

⁴ RICCOBONO, *Il Gnomon* cit., 44 e, per il commento, 163 ss.

⁵ Per una trattazione complessiva del testamento militare rinvio a M. AMELOTTI, *Il testamento romano attraverso la prassi documentale*, I, Firenze 1966, 81 ss.

delle forme ordinarie. Il privilegio è indipendente dallo stato di guerra e di pace. Invece in Egitto potrebbero servirsi del testamento militare anche i veterani. Ma un'attenta analisi della prassi rivela che tutti i testamenti a noi pervenuti di veterani sono ordinari, e addirittura che anche taluni soldati in servizio fanno un testamento ordinario, probabilmente per non doverlo rifare. L'opinione dominante è stata in seguito efficacemente contestata e mi sembra preferibile rendere l'espressione greca come «ai soldati in servizio e fuori servizio», alludendo a temporanee interruzioni del servizio stesso. Torno ad essere d'accordo col Riccobono quando intende i connazionali per quelli di origine. È ovvio che il militare diventato romano può lasciare ad altri romani, ma ciò che a lui interessa è lasciare agli antichi conterranei, tra i quali si trovano di solito i parenti più prossimi. Preferirei tradurre la chiusa del paragrafo dicendo: «può lasciare ai connazionali di origine e a coloro cui è lecito», che meglio rispecchia il greco *to omophylo kataleipein kai eis exestin*. Il testamento militare è in verità un intero regime privilegiato, che non riguarda solo la forma, ma anche i contenuti e i destinatari.

Strettamente connesso è il paragrafo 35, che così leggiamo nel Riccobono: «Ai soldati che muoiono anche se non abbiano fatto testamento è lecito far succedere i figli ed i congiunti, purché i successori siano dello stesso *genus*»⁶. Esso completa il paragrafo precedente per quanto riguarda la successione intestata. Concordi, sia il Riccobono che io abbiamo ricollegato la norma ad una epistola di Adriano diretta nel 119 d.C. al prefetto d'Egitto. Tale epistola, considerando che i figli nati ai militari in servizio erano illegittimi e quindi non potevano succedere *ab intestato*, permetteva loro di chiedere la *bonorum possessio* come appartenenti alla terza classe riconosciuta dal pretore, quella *unde cognati*⁷. Ma il papiro di Ossirinco per la sua maggiore antichità ha dato torto ad entrambi. Esso riporta il paragrafo 35 con le stesse parole, anzi con una frase in più quasi illeggibile. Pertanto la concessione è da riferire a tempi ben anteriori ad Adriano⁸. Nulla esclude che anche

⁶ RICCOBONO, *Il Gnomon cit.*, 44 s.

⁷ RICCOBONO, *Il Gnomon cit.*, 168 s.; AMELOTI, *Il testamento cit.*, 97 n. 3.

⁸ È quanto osserva, nella recensione al volume XLII dei papiri di Ossirinco, E. VOLTERRA, «Iura» 26 (1975) 187 s., aggiungendo che per la frase successiva appare persuasiva la restituzione del Parsons, secondo cui, in mancanza di congiunti, i beni del militare deceduto senza testamento sarebbero andati alla legione.

la concessione del paragrafo 34 non abbia dovuto attendere il provvedimento traiano, ma faccia riferimento ai precedenti favori. Ma sul punto è prudente il silenzio.

Ancora più interessante nella sua generalità il paragrafo 37, che riferisco sempre nella traduzione del Riccobono: «Coloro che hanno trasgredito disposizioni di re e di eparchi, agendo in maniera non conforme alle prescrizioni, furono multati, chi della quarta parte dei beni, chi della metà, chi dell'intero»⁹. Le disposizioni di eparchi sono ovviamente gli editti dei prefetti d'Egitto. Ma che cosa sono le disposizioni di re, rispondenti all'espressione greca *prostagmata basileon*? Fin dalla pubblicazione del papiro di Berlino, che ricordiamo risalire alla seconda metà del II secolo d.C., vi è stata controversia tra una maggioranza che vi scorgeva ancora le ordinanze dei re Tolemei ed una minoranza che vi ravvisava ormai le costituzioni degli imperatori romani. Incerto il Riccobono tra le due soluzioni¹⁰. Ma nello stesso anno di pubblicazione del suo volume, il 1950, tre giovani studiosi - Mario Amelotti, Jean Bingen e Marie-Thérèse Lenger - svolgevano a Bruxelles, sotto la magistrale guida di Claire Préaux, un seminario dedicato al paragrafo 37, arrivando alla conclusione che esso meglio si riferisse alle «ordonnances des rois (sc. des Lagides)» che agli «édits impériaux». Dicevano anche, con ardita anticipazione, che «la formule qui contient la mention de *prostagmata* dans le § 37 du *Gnomon* remonte probablement à la rédaction la plus ancienne du document»¹¹. Gli argomenti adottati erano essenzialmente filologici, relativi sia al termine *prostagma*, attestato per indicare le costituzioni imperiali soltanto a partire dalla fine del III secolo d.C., sia al termine *basileus*, raramente usato prima del II-III secolo d.C. in documenti ufficiali di provenienza egiziana per designare l'imperatore romano. Essi non apparvero risolutivi. Per rafforzare la nostra opinione e traendo occasione da un'iscrizione di età adrianea che riproduce un *basilikos nomos*, risalente ai re Attalidi, forse ad Eumene II, e relativo ai compiti degli *astynomoi*

⁹ RICCOBONO, *Il Gnomon* cit., 45.

¹⁰ Si esprime per la prima nell'introduzione, a p. 8, ma propende per la seconda nel commento al paragrafo, a p. 172 ss.

¹¹ M. AMELOTTI - J. BINGEN - M.-TH. LENGIER, *Prostagmata basileon (Gnomon § 37)*, in «Chr. d'Ég.» 25 (1950) 317 ss. Studio ripreso in M. AMELOTTI, *Scritti giuridici*, Torino 1996, 275 ss.

nella città di Pergamo - un regolamento di polizia municipale - osservai che nulla osta, sia pure in casi limitati, alla recezione di leggi straniere nell'ordinamento giuridico di Roma¹². D'altro canto il Flore, considerata l'età del papiro di Berlino, ha affermato che il compilatore di età antonina del *Gnomon* non poteva tacere, accanto ai decreti dei Tolemei e agli editti dei prefetti, delle gerarchicamente superiori costituzioni imperiali e quindi, parlando di *prostagmata*, usava un'espressione pregnante, comprensiva degli atti, presenti e passati, del potere sovrano. Annunisce il Riccobono¹³. Ma *audaces fortuna iuvat*. Il papiro di Ossirinco presenta con le stesse parole il paragrafo 37 e risale alla prima metà del I secolo d.C., attestando uno stadio originale del *Gnomon*. Impossibile in tale epoca l'uso di *prostagmata* per le costituzioni imperiali e di *basileis* per gli imperatori romani. Ma più ancora è assolutamente prematura la presentazione di una categoria generale delle costituzioni imperiali. Il nuovo testo è decisivo e se n'è subito accorto, superando la precedente incertezza, il Modrzejewski¹⁴. Sul tema siamo tornati, io e la Migliardi, in occasione del *Symposion 1997* della *Gesellschaft für griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, tenuto ad Al-tafiumara¹⁵. Io ho riaffermato, con maggiore vigore, la possibilità di recezione di leggi greche in diritto romano, portando il nuovo caso del *Monumentum Ephesenum*, un'iscrizione del 62 d.C. che disciplina l'appalto e le modalità di applicazione delle imposte doganali nella provincia d'Asia e presenta una struttura stratificata, con richiami all'organizzazione doganale di Attalo III, ultimo re di Pergamo. Per l'Egitto, di fronte all'opinione dominante della continuità tra monarchia tolemaica e dominazione romana e all'opposta opinione del Geraci di

¹² M. AMELOTI, *L'epigrafe di Pergamo sugli astynomoi e il problema della recezione di leggi straniere nell'ordinamento giuridico romano*, in SDHI 24 (1958) 80 ss. Studio ripreso in AMELOTI, *Scritti giuridici*, 282 ss.

¹³ G. FLORE, *Sul Gnomon § 37*, in *Studi Betti*, IV, Milano 1962, 545 ss. Notizia favorevole del Riccobono in «Iura» 14 (1963) 548.

¹⁴ Presentando il volume XLII dei papiri di Ossirinco così scrive il MODRZEJEWSKI, in RHD 53 (1975), 108, a proposito del nr. 3014: «Il tranche définitivement, en raison de sa date, l'interprétation de l'expression *prostagmata basileon* dans le § 37 en faveur des 'ordonnances des Lagides'». Ancora incerto era nella nota (scritta evidentemente prima) alla sua edizione del paragrafo 37 in *Les lois des Romains*, 536.

¹⁵ M. AMELOTI, *Leggi greche in diritto romano*, in «Minima epigraphica et papyrologica» 4, 6 (2001) 11 s.; L. MIGLIARDI ZINGALE, *Ancora sui prostagmata basileon nella provincia romana d'Egitto*, *ivi*, 495 ss.

una profonda frattura, ho portato il paragrafo 37 ad esempio del pragmatismo che i romani manifestano in sede di riorganizzazione. È comprensibile, in uno spirito di mediazione, il mantenimento in vigore, ove servano, di ordinanze tolemaiche. La Migliardi espone accuratamente tutto lo svolgimento della controversia sul paragrafo 37 e rafforza con ulteriori argomenti la tesi che i *prostagmata basileon* altro non sono che le ordinanze dei re Lagidi. Indica poi una serie di specifici *prostagmata* tolemaici cui ancora in età romana si fa richiamo, in un caso addirittura da un giudice romano, come diritto tuttora vigente. Ma - soggiungo - è possibile che in epoca successiva alla redazione finale del *Gnomon* il paragrafo 37 sia stato letto come il Flore ha suggerito.

Per chiudere, il *Gnomon* dell'*Idios Logos* è stato l'argomento del fondamentale libro del Riccobono, ma è stato anche l'oggetto di vivaci dibattiti, che molto hanno contribuito al progresso dei nostri studi.